



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 ottobre 2012
(OR. en)**

14202/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0270 (NLE)**

**VISA 177
COAFR 296
OC 529**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 10.10.2012

DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO

del

**concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata
a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Capo Verde per la facilitazione del rilascio di visti per soggiorni di breve durata. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea ("accordo") è stato siglato il 24 aprile 2012.
- (2) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo^{1*}.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
^{*} Delegazioni: cfr. documento st 14203/12.